

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il trentuno luglio duemilaventicinque

31 luglio 2025

in Milano, Piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, nel mio studio alle ore undici e ventidue minuti.

Avanti a me Dottor **Edmondo TODESCHINI**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

= nato a domiciliato per la carica presso la sede della *infra* descritta società.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

che oggi, in questo giorno, luogo ed ora, a seguito di accordi intercorsi tra tutti gli aventi diritto, si è riunita l'assemblea della società:

"2B S.R.L.",

con sede in Lugo (RA), via Sant'Andrea n. 50, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna, codice fiscale e partita IVA 02692200393, R.E.A. n. RA-223890 (di seguito la "**Società**"), per discutere e deliberare sul seguente

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
Direzione Provinciale I
di Milano**

il 05/08/2025

al n. 67958

Serie 1T

Versati € 556,00

**ISCRITTO
AL REGISTRO DELLE
IMPRESE**

di MILANO MONZA
BRIANZA LODI

il 18/09/2025

al n. 635277/2025
di protocollo

ordine del giorno:

- 1) Adozione di un nuovo testo di statuto sociale;
- 2) Nomina dell'organo amministrativo, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutto ciò premesso il Comparente, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, richiede a me Notaio di far constare con il presente verbale dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti sue deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale il Comparente.

Quindi il Presidente

constata e dichiara che:

= dell'Organo Amministrativo è presente sé medesimo,

= l'Organo di Controllo non è istituito;

= del capitale sociale sono presenti i soci:

- titolare di una quota del valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e

- titolare di una quota del valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Si da atto che l'intero capitale sociale è gravato da pegno costituito con atto in data 10 luglio 2024 al n. 40.096/17.709

di repertorio del Notaio Edmondo Todeschini di Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate D.P. I di Milano in data 12 luglio 2024 n. 54796 serie 1T, a favore della società "AMBIENTE ENERGIA BRIANZA SOCIETA' PER AZIONI" in acronimo "A E B S.P.A." che si estinguerà per confusione, ai sensi dell'art. 1253 cod. civ., in ragione dell'acquisto, in data odierna, dell'intero capitale sociale da parte della stessa "A E B S.P.A.", ma che, in deroga all'articolo 2352 cod. civ. ed ai sensi dell'art. 7 dell'atto di pegno, il diritto di voto spetta ai soci;

= si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;

= nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Pertanto l'assemblea è legalmente costituita, in forma totalitaria, e può validamente deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Prende quindi per primo la parola il Presidente il quale, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricorda all'assemblea che con atto in data odierna, repertorio n. 42834/18743 del Notaio Edmondo Todeschini di Milano, nei termini per la registrazione, la società "A E B S.P.A." ha acquistato l'intero capitale sociale della Società, divenendo pertanto l'unico socio della Società.

Si rende pertanto opportuno adottare un nuovo testo di statuto

sociale nel quale rimarranno invariati la denominazione, il capitale e la data di chiusura degli esercizi sociali mentre, *inter alia*:

- verrà riformulato l'oggetto sociale;
- verrà prolungata la durata della Società dal 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove);
- verrà trasferita la sede da Lugo (RA) a Seregno (MB);
- verrà aumentato da due a tre il numero minimo dei componenti del consiglio di amministrazione.

Il Presidente, prosegue e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e ricorda all'assemblea che in data odierna l'Amministratore Unico ha rassegnato le dimissioni. Si rende pertanto necessario procedere con la nomina di un nuovo organo amministrativo ed il Presidente propone all'assemblea quale nuovo Amministratore Unico della Società il Sig. Alessandro Menotti Salerni.

Nessun altro chiedendo la parola l'assemblea, con il voto favorevole espresso a voce da entrambi i soci, all'unanimità

delibera:

1) di adottare un nuovo testo di statuto sociale nel quale rimangono invariati la denominazione, il capitale e la data di chiusura degli esercizi sociali mentre, *inter alia*:

- viene riformulato l'oggetto sociale;
- viene prolungata la durata della Società dal 31 (trentuno)

dicembre 2050 (duemilacinquanta) al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove);

- viene trasferita la sede da Lugo (RA) a Seregno (MB);
- viene aumentato da due a tre il numero minimo dei componenti del consiglio di amministrazione:

Ai soli fini di cui all'art. 111 ter disp. att. codice civile, si precisa che l'indirizzo della sede è in **Via Palestro n. 33**;

2) di prendere atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico ringraziandolo per l'operato svolto, dando per *rato et valido* il suo operato e rinunciando a proporre azione di responsabilità nei confronti dello stesso ai sensi dell'art. 2476 cod. civ. in relazione ad ogni atto, omissione, circostanza, fatto compiuto, commesso od occorso nel corso dello svolgimento della carica, fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave;

3) di nominare un Amministratore Unico nella persona del Dott. Alessandro Menotti Salerni, nato a Cremona il 2 ottobre 1988, domiciliato per la carica presso la sede legale, codice fiscale SLR LSN 88R02 D150M, con domicilio di posta elettronica certificata alessandro.salerni@pec.a2a.it e che rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni;

4) di attribuire all'Amministratore Unico, testé nominato, i poteri attribuiti dallo Statuto tempo per tempo vigente;

5) di prendere atto che il nominato Amministratore Unico ha prima d'ora accettato la carica attribuita dichiarando altresì

che non sussistono nei suoi confronti cause d'ineleggibilità ai sensi della normativa vigente;

6) di attribuire all'Amministratore Unico, sopra nominato, un compenso annuo lordo pari ad Euro 6.500,00 (seimilacinquecento virgola zero zero);

7) di delegare all'Organo Amministrativo, *pro tempore* in carica, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente delibera.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si scioglie alle ore undici e trenta minuti.

- Io Notaio provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità prevista per il presente verbale di assemblea.

- Si allega al presente atto sotto la lettera "A" il nuovo testo di statuto sociale.

- Spese e tasse del presente atto sono a carico della Società.

- Il Comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

- Ai fini degli adempimenti pubblicitari presso i competenti pubblici registri, il Comparente dichiara che la Società è titolare dei beni immobili indicati nell'allegato "B" e non è titolare di beni mobili registrati, partecipazioni sociali, marchi e/o brevetti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al Comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non
completati a mano da me Notaio, per sei facciate intere e que-
sta sin qui.

F.TO: EDMONDO TODESCHINI

Allegato "A" al repertorio n.42835/18744

S T A T U T O

Art. 1 - DENOMINAZIONE -

È costituita una società a responsabilità limitata denominata

"2B S.r.l.".

Art. 2 - ATTIVITÀ CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE -

La società ha per oggetto:

- la produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cioè derivante da fonte idrica, eolica, solare, geotermica, di trasformazione di rifiuti organici e inorganici o assimilate ovvero la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti di generazione allo scopo della cessione a terzi utilizzatori. A tal fine potrà dotarsi degli impianti di produzione e trasporto dell'energia e/o calore necessari al raggiungimento dello scopo sociale sia mediante realizzo in proprio degli stessi, sia acquisendone la proprietà, sia assumendo in gestione impianti di proprietà dei soci o di terzi;
- l'attività di consulenza ed assistenza tecnica, progettazione, piani di sicurezza, di promozione, di studio e di esecuzione diretta ed indiretta di impianti industriali, nonché, avvalendosi di professionisti iscritti agli albi previsti dalla legge, la progettazione di opere di ingegneria civile, di sistemazione fondiaria e delle attività ed opere ausiliarie delle precedenti; nonché l'esecuzione di studi di

fattibilità, di ricerche, consulenze, progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo nei settori dell'ingegneria civile ed industriale, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

La società potrà svolgere ogni attività direttamente o indirettamente connessa e/o funzionale e/o complementare a quelle sopra indicate, ivi inclusa:

- l'esecuzione di lavori, forniture e prestazione di servizi di natura tecnica, ingegneristica, informatica o amministrativa, quali ad esempio, la redazione di studi e progetti, di qualsivoglia natura o genere;
- ogni attività diretta all'ottenimento di finanziamenti, incentivi, sovvenzioni per le attività sopra indicate anche attraverso operazioni di project financing, così come ogni attività di assistenza tecnica e commerciale finalizzata all'ottenimento di tali finanziamenti per sé o a favore di terzi;
- lo studio, la realizzazione, l'acquisizione e la concessione di tecnologie nell'ambito dei settori di cui sopra e settori collegati; per esempio, nel settore dell'accumulo dell'energia elettrica prodotta (c.d. "Storage"), nell'efficientamento energetico, o altro;

La società, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate

negli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 58/98, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

A tal fine:

- a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- b) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- c) può concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi.

Art. 3 - SEDE -

La Società ha sede nel Comune di Seregno (MB).

L'Assemblea dei Soci può istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, unità locali sia in Italia che all'estero. È di competenza dell'Organo Amministrativo, invece, il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune.

Art. 4 - DOMICILIO SOCI -

Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

I Soci sono, altresì, obbligati a fornire alla società indirizzo di posta elettronica per ogni comunicazione che possa avvenire anche con questo mezzo.

Art. 5 - DURATA -

La Società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove) e può essere prorogata o sciolta anticipatamente secondo le modalità di legge.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE -

Il capitale sociale ammonta ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 cod. civ.

Art. 7 - OPERAZIONI SUL CAPITALE -

7.1 Nel rispetto della normativa inderogabile, il capitale sociale può essere aumentato, anche con conferimenti diversi dal denaro, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

7.2 Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ. l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ.

7.3 In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissso, motivando le ragioni di tale omissione nel

verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, II comma, cod. civ.

7.4 Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, II comma, cod. civ., in mancanza di offerte per l'acquisto la partecipazione al capitale sociale di titolarità del Socio moroso non può essere venduta all'incanto.

Art. 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ,

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI -

8.1 Oltre a versamenti senza obbligo di restituzione, la Società può acquisire dai Soci finanziamenti soggetti alla previsione dell'art. 2467 cod. civ. e comunque nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di raccolta del risparmio.

8.2 La Società, nel rispetto della normativa inderogabile, può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'Organo Amministrativo.

8.3 Sussistendo i requisiti di legge la Società potrà emettere strumenti finanziari partecipativi con delibera dell'Assemblea dei soci.

ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE SOCIALI -

Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Art. 10 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE -

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico o la maggioranza degli Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 11 - DECISIONI DEI SOCI - MODALITÀ -

11.1 Le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis cod. civ. con riferimento alle materie indicate ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 cod. civ. oppure quando lo richiedano l'Amministratore Unico o la maggioranza degli Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Deve essere decisa con il metodo assembleare anche l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime nonché la deliberazione relativa al caso previsto dall'art. 2482-bis cod. civ. ed ogni qualvolta la legge lo prevede inderogabilmente.

11.2 Quando non è necessaria l'adozione del metodo assembleare, le decisioni dei Soci sono assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con modalità che devono comunque assicurare:

- il diritto di tutti coloro che sono iscritti nel Registro delle Imprese di parteciparvi entro una congrua data prestabilita;

- la comunicazione della decisione a tutti gli Amministratori

e Sindaci effettivi, se nominati;

- la sottoscrizione da parte dei Soci di documenti da cui risultino con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione, il consenso alla stessa e la data in cui il consenso è espresso.

La documentazione relativa deve essere conservata dalla Società e trascritta sul Libro delle decisioni dei Soci.

Art. 12 - QUORUM -

Le decisioni dei Soci, sia in sede assembleare (in prima e in seconda convocazione), sia per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, si intendono approvate se ottengono il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE -

13.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qual volta sia da esso ritenuto opportuno nonché quando ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.2 La convocazione è effettuata mediante avviso consegnato, spedito o trasmesso ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

13.3 L'avviso può essere consegnato a mano oppure spedito per posta con lettera raccomandata o trasmesso per posta elettronica e deve contenere l'indicazione del giorno,

dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.4 Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

13.5 L'Assemblea dei Soci può essere convocata su tutto il territorio nazionale anche fuori dalla sede sociale.

Si può, altresì, stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

13.6 In ogni caso, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e, se nominati, tutti i Sindaci effettivi, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 14 - ASSEMBLEA - INTERVENTO DEI SOCI -

14.4 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei Soci tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

14.2 Il voto segreto non è ammesso.

14.3 È ammesso l'intervento in Assemblea anche tramite rappresentante, nel rispetto delle modalità e formalità prescritte dalla legge.

14.4 L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi,

audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito a colui che presiede l'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -

15.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza, rinuncia o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato; in caso di assenza, rinuncia o impedimento anche di questi, l'Assemblea è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea.

15.2 Colui che presiede l'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ -

16.1 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non Soci.

16.2 La Società può essere amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
- da più Amministratori, fino ad un massimo di tre, ai quali l'amministrazione è affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in questo caso si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258 cod. civ.

16.3 La nomina dei componenti l'Organo Amministrativo, la scelta del sistema di amministrazione e la determinazione del numero degli Amministratori competono ai Soci ai sensi dell'art. 2479 cod. civ.

Ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter cod. civ., l'Organo Amministrativo può deliberare la fusione e la scissione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge.

16.4 I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo indicato all'atto della nomina o, in mancanza, fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

17.1 A meno che non vi abbia già provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente uno o più

Vice Presidenti; può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati nonché un segretario, quest'ultimo anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compresi il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, eventualmente anche nominando un Comitato Esecutivo, determinando i limiti delle deleghe e dei poteri attribuiti. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire speciali incarichi a singoli suoi componenti.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato lo giudichino necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

17.4 La convocazione è fatta dal Presidente o dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato mediante avviso consegnato personalmente o spedito per posta o inviato a mezzo di posta elettronica a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, al Sindaco Unico e a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, se istituiti, almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. Si può, altresì, stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga

esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

17.5 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti, anche in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto di seguito prescritto, tutti gli Amministratori e, ove nominati, tutti i Sindaci effettivi.

17.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza, anche in teleconferenza o video-conferenza secondo quanto di seguito prescritto, della maggioranza dei suoi membri.

17.7 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni Amministratore dispone di un voto. In caso di parità di voti, l'argomento sarà sottoposto a decisione dei Soci.

17.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove eletto e, in mancanza nonché in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato, ove eletto. In mancanza e in caso di assenza o impedimento anche dell'Amministratore Delegato, la riunione è presieduta dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

17.9 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono

constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

17.10 I Soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

17.11 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

17.12 A meno che la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione richieda l'adozione del metodo collegiale, le decisioni di tale organo possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché a tutti gli Amministratori in carica sia concessa la facoltà di partecipare al processo decisionale. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa da parte della maggioranza degli Amministratori in carica.

I citati documenti dovranno essere conservati dalla Società e le decisioni dovranno essere trascritte sul libro delle

decisioni degli Amministratori.

17.13 Salvo quanto previsto al paragrafo che segue, se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione e gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei Soci.

17.14 Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, sia nominati per decisione dei Soci, sia cooptati a norma del paragrafo che precede, si intende immediatamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione che dovrà avvenire per decisione dei Soci da assumersi in via d'urgenza.

17.15 Oltre alle materie che ai sensi della legge applicabile devono essere conferite collegialmente o che l'assemblea dei soci sottopone alla decisione dell'organo amministrativo, l'organo amministrativo sarà competente, in via esclusiva e senza facoltà di delega, per le seguenti materie:

(i) approvazione o modifica del Piano Industriale e del *budget* annuale;

(ii) rimborso anticipato di contratti di finanziamento esistenti;

(iii) trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni, aziende, rami d'azienda, non contemplati dal

budget e/o dal Piano Industriale;

(iv) stipulazione o modifica di contratti di *joint-venture*, *partnership* o patti parasociali, investimenti o partecipazioni in soggetti terzi o progetti;

(v) modifica dei principi contabili;

(vi) operazioni con Parti Correlate di valore superiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) per singola operazione o insieme di operazioni collegate, fatta eccezione per i contratti di fornitura di materie prime (ivi incluso gas naturale ed energia elettrica) e per i finanziamenti soci, e per i contratti di fornitura di energia elettrica e di gas, in quest'ultimo caso (finanziamenti soci) purché concessi alle migliori condizioni di mercato applicabili da A2A a finanziamenti concessi a società equiparabili, per profilo di rischio, alla Società;

(vii) stipula, modifica o risoluzione di contratti di consulenza e di collaborazione con scadenza oltre i 12 (dodici) mesi e se non recedibili ogni anno senza penali di sorta, che prevedano un corrispettivo superiore ad un importo annuale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

(viii) proposte o decisioni in merito alla emissione di obbligazioni;

(ix) proposte di modifica della politica di distribuzione di dividendi o di distribuzione o pagamento di qualsiasi dividendo;

(x) quotazione dei titoli della Società.

Ai fini del presente Articolo per "Parti Correlate" si intendono i soggetti (incluse società ed enti) qualificati come tali nell'Allegato 1 - come richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera (a), del Regolamento CONSOB n. 17221/2010, come da ultimo modificato con delibera n. 19974 del 27 aprile 2017.

Art. 18 - POTERI DI GESTIONE -

18.1 All'Amministratore Unico vengono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo che non venga diversamente disposto all'atto di nomina.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

18.3 Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a più Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, i Soci, al momento della nomina, determineranno per quali atti essi dovranno operare congiuntamente, per quali potranno operare disgiuntamente ed eventualmente quali atti saranno riservati alla competenza esclusiva dei Soci.

18.4 L'Organo Amministrativo può nominare e revocare direttori e Direttori Generali.

18.5 L'Organo Amministrativo può inoltre nominare un Organismo di Vigilanza.

Art. 19 - RAPPRESENTANZA -

19.1 All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al o ai Vice Presidente ed al o agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, con firma libera e disgiunta.

19.2 Qualora l'amministrazione sia affidata a più Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, la rappresentanza dovrà essere esercitata in forma disgiuntiva o congiuntiva, a seconda di quanto stabilito dai Soci all'atto della loro nomina.

19.3 Ciascun Amministratore cui spetta la rappresentanza può nominare e revocare, nei limiti dei poteri a lui conferiti, istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

Art. 20 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI -

20.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

20.2 I compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti dall'Assemblea, la quale potrà attribuire un compenso, sia in misura fissa, sia sotto forma di partecipazione al risultato dell'esercizio o agli utili o ai ricavi realizzati, sia con assegnazione di beni e/o diritti sociali, nonché stabilire un'indennità di fine mandato.

20.3 L'Assemblea può altresì stabilire l'importo complessivo

per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dei Sindaci, ove nominati.

20.4 Ove l'Assemblea non abbia provveduto ai sensi del comma precedente, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Sindaci, ove nominati.

Art. 21 - ORGANO DI CONTROLLO -

21.1 Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo o un revisore.

21.2 L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

21.3 La società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

21.4 Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

21.5 Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - BILANCIO ED UTILI -

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere approvato dai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove la legge lo consenta può tuttavia essere da essi approvato entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

22.3 Gli utili netti, previa deduzione della quota da destinarsi per legge a riserva legale, verranno distribuiti ai soci, salvo diversa decisione degli stessi.

Art. 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -

23.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

23.2 La nomina del o dei liquidatori, la determinazione delle loro prerogative e dei loro poteri e la definizione delle norme per la liquidazione saranno effettuate per decisione dei Soci.

Art. 24 - RECESSO -

24.1 Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

24.2 La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento o posta elettronica certificata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato al Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

24.3 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

24.4 Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla

comunicazione della volontà di recedere.

Art. 25 - RINVIO -

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto,
valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali in materia.

F.TO: EDMONDO TODESCHINI

Visura attuale sintetica per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 25/07/2025

Dati della richiesta	Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di RAVENNA
Soggetto individuato	2B S.R.L. sede in LUGO (RA) (CF: 02692200393)

1. Immobili siti nel Comune di FAENZA (Codice D458) Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI		
	Sez Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1		114	645	1			D/1				Euro 944,18	VIA GAZZOLO n. SNC Piano T COSTITUZIONE del 16/06/2025 Pratica n. RA0061137 in atti dal 16/06/2025 COSTITUZIONE (n. 61137.1/2025)	Annotazione
2		114	645	2			D/1				Euro 4.915,24	VIA GAZZOLO n. SNC Piano T COSTITUZIONE del 16/06/2025 Pratica n. RA0061137 in atti dal 16/06/2025 COSTITUZIONE (n. 61137.1/2025)	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: -classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)
Immobile 2: Annotazione: -classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)
Totale: Rendita: Euro 5.859,42

Intestazione degli immobili indicati al n.1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	2B S.R.L.	02692200393*	(1) Proprietà 1/1
DATI DERIVANTI DA	COSTITUZIONE del 16/06/2025 Pratica n. RA0061137 in atti dal 16/06/2025 Protocollo NSD n. ENTRATE AGEV-ST1 REGISTRO UFFICIALE 2608102.16/06/2025 COSTITUZIONE (n. 61137.1/2025)		



Edmondo Carro

Edmondo Carro

Visura attuale sintetica per soggetto
Situazione degli atti informatizzati al 25/07/2025

2. Immobili siti nel Comune di FAENZA (Codice D458) Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI		
	Sez Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1		114	641				D/1				Euro 101,00	VIA GAZZOLO n. SNC Piano T COSTITUZIONE del 10/12/2024 Pratica n. RA0115333 in atti dal 11/12/2024 COSTITUZIONE (n. 115333.1/2024)	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: -classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)
Totale: Rendita: Euro 101,00

Intestazione degli immobili indicati al n.2

DATI DERIVANTI DA		DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
N.	1	2B S.R.L.	02692200393*	(1) Proprietà 1/1
COSTITUZIONE del 04/12/2024 Pratica n. RA0112399 in atti dal 04/12/2024, ASSOCIATO AL TIPO MAPPALE CON PROTOCOLLO RA0112396 DEL 04/12/2024 (n. 112396.1/2024)				

Totale Generale: Rendita: Euro 5.960,42

Unità immobiliari n. 3

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22 comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 * art.68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto **Dottor EDMONDO TODESCHINI**, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validità fino al 04 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di numero trenta pagine e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato ai sensi di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Milano, piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, trenta settembre duemilaventicinque.

File firmato digitalmente dal Notaio Edmondo Todeschini



Firmato digitalmente da
EDMONDO TODESCHINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI MILANO:80052030154

